C/2024/6577

12.11.2024

P9_TA(2024)0154

Misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea, l'Euratom e l'Ucraina

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 marzo 2024, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2024) 0050 – C9-0021/2024 – 2024/0028(COD)) [1]

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2024/6577)

Emendamenti 23 e 26

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati del pollame, delle uova ***e*** dello zucchero è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per le uova, il pollame e i prodotti del settore ***dello zucchero*** che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del 2022 e del 2023.	(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati ***dei cereali,*** del pollame, delle uova***,*** dello zucchero ***e del miele*** è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per ***il frumento, l'orzo, l'avena, il granturco,*** le uova, il pollame, lo zucchero e i prodotti del settore ***del miele*** che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi ***del 2021,*** del 2022 e del 2023.

[1] La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0077/2024).

Emendamenti 24 e 28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro ***21*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:	7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni ***di frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets, di orzo, farina e agglomerati in forma di pellets, di avena, di granturco, farina e agglomerati in forma di pellets, di semole e semolini di orzo, di cereali altrimenti lavorati, di miele,*** di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati ***nel 2021,*** nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro ***14*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:
(a) reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2024; e	(a) reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2024; e
(b) introduce, a partire dal 1º gennaio 2025, un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica oppure il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), se superiore.	(b) introduce, a partire dal 1º gennaio 2025, un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica oppure il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), se superiore.
Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro ***21*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).	Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni ***di frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets, di orzo, farina e agglomerati in forma di pellets, di avena, di granturco, farina e agglomerati in forma di pellets, di semole e semolini di orzo, di cereali altrimenti lavorati, di miele,*** di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati ***nel 2021,*** nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro ***14*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).
Ai fini del presente paragrafo i termini «uova», «pollame» e «zucchero» si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci «Uova e albumine», «Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame» e «Zuccheri», mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per ***due*** la somma dei volumi delle importazioni del 2022 e del 2023.	Ai fini del presente paragrafo i termini ***«frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets», «orzo, farina e agglomerati in forma di pellets», «avena», «granturco, farina e agglomerati in forma di pellets», «semole e semolini di orzo», «cereali altrimenti lavorati», «miele»,*** «uova», «pollame» e «zucchero», si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci ***«Frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets», «Orzo, farina e agglomerati in forma di pellets», «Avena», «Granturco, farina e agglomerati in forma di pellets», «Semole e semolini di orzo», «Cereali altrimenti lavorati», «Miele»,*** «Uova e albumine», «Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame» e «Zuccheri», mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per ***tre*** la somma dei volumi delle importazioni ***del 2021,*** del 2022 e del 2023.